

## **AII.A - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

### **OGGETTO:**

**Completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 30 e via Naviglio Nord in loc. Ponte Vettigano, tra i comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia.**

### **ESECUZIONE DI CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI.**

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione dei cordoli e delle pavimentazioni stradali per il completamento di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia.

Il progetto prevede la realizzazione di cordoli in c.a. per il contenimento della struttura stradale e in cemento vibrato per il confinamento della rotonda e delle isole spartitraffico.

Si prevede infine la fornitura e posa di tutti gli strati necessari per la formazione del pacchetto stradale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato tecnico e amministrativo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e descritte dal progetto esecutivo e dai relativi elaborati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **TEMPI:**

I lavori devono essere ultimati entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data di comunicazione di affidamento degli stessi (conferma d'ordine), trasmessa via PEC dall'ufficio scrivente.

### **PENALI:**

Per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla/e data/e di consegna pattuita/e sarà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo contrattuale concordato.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali sopra indicate fa salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile in tema di inadempimento e, in particolare, il diritto del Comune a richiedere l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia l'atto di contestazione che il provvedimento di applicazione delle penali sono trasmessi alla Ditta affidataria tramite PEC. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione o sul deposito cauzionale eventualmente prestato.

Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del Procedimento incaricato.

### **DEPOSITO CAUZIONALE:**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'obbligo del risarcimento del danno e del versamento delle penali, la Ditta affidataria deve produrre prima dell'inizio dei lavori una "garanzia definitiva", come prevista all'art. 21, lettera a), del Capitolato Speciale d'Appalto: cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applica l'art.103 del Codice.

La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fideiussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora per l'aggiudicatario ricorra la fattispecie di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, che richiama l'art. 93, comma 7 del codice stesso, l'importo della cauzione è ridotto di conseguenza.

### **ASSICURAZIONE:**

Polizze assicurative previste all'art. 21, lettere b) e c) del Capitolato speciale di appalto (parte amministrativa), di seguito riportate:

b) n. 1 polizza, ex art. 103, comma 7 del Codice sottoscritta "ad hoc" per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la:

- Sezione A, partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale oltre a IVA;
- Sezione A, partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad € 14.000;
- Sezione A, partita 3 "Demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad € 2.800.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, per la:

- Sezione B, non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000,00.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L'Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in

via d'urgenza. Gli importi dei danni non coperti a seguito dell'inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell'Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.

- c) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro e verso terzi (R.C.T. - O per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00. Tale polizza potrà essere prodotta in copia conforme. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.

Possono essere inserite le seguenti limitazioni:

**FRANCHIGIE:**

1.1 Per sinistro: massimo di € 5.000,00;

Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue: "la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP(D.M123/04), e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI:**

Il lavoro appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In particolare dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e da regolamenti comunali.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

La Ditta affidataria è altresì tenuta ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e dei relativi obblighi contributivi e tributari, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere, in tutto od in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che la Ditta affidataria possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il Comune può risolvere il contratto.

#### **PAGAMENTI:**

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel seguente modo: **ultimare le prestazioni** dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa solo dopo il Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato emesso dalla Ragioneria comunale entro 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura da parte del Protocollo comunale.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

#### **REVISIONE DEI PREZZI:**

Ai sensi dell'art. 54, del Capitolato Speciale d'Appalti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

#### **SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO:**

E' fatto divieto alla Ditta affidataria di subappaltare il lavoro. Sono subappaltabili, su istanza di parte, quei lavori per cui si è espressa volontà di subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, purchè sia presentata documentazione comprovante i necessari requisiti, tra cui l'idoneità della ditta candidata al subappalto. Tale ditta deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile del Procedimento e comunque devono essere rispettati i requisiti fissati della legge, in assenza dei quali il contratto si ritiene risolto.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti comunali e con autorizzazione espressa dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **CAUSE DI RISOLUZIONE**

La Provincia ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente prevista dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

#### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:**

La presentazione del preventivo con sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni da parte dell'appaltatore e accettazione della Provincia di Reggio Emilia tramite conferma d'ordine rappresentano stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, e ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera d) del Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti.

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.

Allegato, parte integrante e sostanziale del presente, il Capitolato Speciale d'Appalto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Luogo

.....

Data

.....

Il legale rappresentante

.....

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
Mobilità sostenibile, Patrimonio  
Dott. Ing. Valerio Bussei